

# STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE “IL CENTRO – SEZIONE DI LOCARNO”

---

<b>Nome e Sede</b>	<p><b>Art. 1</b></p> <p><sup>1</sup> A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita l'associazione “il Centro – Sezione di Locarno”.</p> <p><sup>2</sup> Sede: Locarno</p>
<b>Finalità</b>	<p><b>Art. 2</b></p> <p>L'associazione ha quale fine la promozione a livello locale degli ideali de il Centro cantonale e del partito svizzero Alleanza del Centro, di cui ne riconosce l'organizzazione e gli statuti.</p>
<b>Mezzi e contributi</b>	<p><b>Art. 3</b></p> <p><sup>1</sup> Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'Assemblea ordinaria;</li><li>b) del contributo annuale del/dei municipale/i (CHF 2'500.00) e dei consiglieri comunali di Locarno (10% di quanto percepito dal Comune);</li><li>c) contributi volontari.</li></ul> <p><sup>2</sup> Con l'accettazione della carica di municipale o consigliere comunale, essi riconoscono il diritto dell'associazione a chiedere al Comune il versamento diretto nelle casse dell'associazione del contributo annuo di cui alla lett. b) e s'impegnano a sottoscrivere ogni documento necessario a tale scopo.</p>
<b>Soci</b>	<p><b>Art. 4</b></p> <p><sup>1</sup> Ogni persona fisica interessata alla finalità dell'associazione e che ha diritto di voto nel Comune di Locarno può diventare socio.</p> <p><sup>2</sup> Il diritto di voto decorre 30 giorni dopo l'avvenuto pagamento del contributo sociale.</p>
<b>Cessazione dell'appartenenza</b>	<p><b>Art. 5</b></p> <p>L'appartenenza cessa mediante dimissione, esclusione o decesso.</p>
<b>Dimissioni ed esclusione</b>	<p><b>Art. 6</b></p> <p><sup>1</sup> Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC.</p> <p><sup>2</sup> La lettera di dimissione deve essere inviata alla Presidenza.</p> <p><sup>3</sup> Un socio può essere escluso dall'associazione in caso di grave violazione degli scopi statutari o di grave mancato rispetto del programma della sezione,</p>

rispettivamente per altri giustificati motivi. L'Assemblea sociale delibera in merito all'esclusione.

### **Art. 7**

#### **Durata delle cariche**

<sup>1</sup> La durata massima delle cariche elettive politiche è limitata a quattro legislature consecutive.

<sup>2</sup> Ulteriori candidature per una nuova legislatura sono subordinate al consenso espresso a scrutinio segreto dell'Assemblea sezionale.

<sup>3</sup> In caso di subingresso, la relativa legislatura non è computata.

### **Art. 8**

#### **Organi dell'Associazione**

<sup>1</sup> Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sezionale;
- b) la Presidenza;
- c) il Comitato sezionale;
- d) il revisore.

<sup>2</sup> Gli organi dell'associazione svolgono la loro attività a titolo onorifico.

### **Art. 9**

#### **Assemblea sezionale**

<sup>1</sup> L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea. Un'Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno.

<sup>2</sup> La convocazione all'Assemblea deve avvenire per iscritto (lettera e/o mail) almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, allegando l'ordine del giorno. La convocazione è parimenti pubblicata sul sito internet dell'associazione e tramite comunicazione agli organi di stampa.

<sup>3</sup> L'Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) approva il programma sezionale e ne verifica la sua attuazione;
- b) nomina la Presidenza ed il Presidente;
- c) nomina il Comitato sezionale;
- d) nomina un revisore dei conti;
- e) approva e modifica gli statuti;
- f) designa i candidati al Municipio ed al Consiglio comunale;
- g) approva la denominazione della lista alle elezioni comunali;
- h) approva i conti annuali;
- i) determina il contributo annuale dei soci;
- j) decide l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci.

<sup>4</sup> In seno all'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono adottate per alzata di mano a semplice maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo che su un particolare oggetto la maggioranza dei presenti opti per il voto segreto.

<sup>5</sup> Le risoluzioni dell'Assemblea generale vengono verbalizzate.

<sup>6</sup> Per essere eleggibili i candidati di cui al cpv. 3 lett. c/f) devono essere stati preannunciati per iscritto alla Presidenza almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

### **Art. 10**

**Presidenza**

<sup>1</sup> La Presidenza è l'organo direttivo dell'associazione e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) cura l'organizzazione del Partito nel Comune e ne conduce l'azione politica comunale;
- b) attua le decisioni dell'Assemblea sezionale e degli organi distrettuali e cantonali;
- c) nomina i delegati al Comitato cantonale;
- d) si occupa di tutti i compiti e mansioni relativi all'amministrazione e la gestione dell'Associazione, che non sono esplicitamente attribuiti all'Assemblea o ad altro organo.

<sup>2</sup> La Presidenza è composta da cinque a nove membri. Ne fanno parte di diritto il/i Municipale/i ed il Capogruppo in Consiglio comunale. Essa nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere.

<sup>3</sup> La Presidenza è eletta dall'Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l'intero quadriennio elettorale.

<sup>4</sup> La Presidenza può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è preponderante il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vicepresidente.

**Art. 11****Firme**

L'Associazione si vincola con firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un membro.

**Art. 12****Comitato sezionale**

<sup>1</sup> Il Comitato sezionale svolge in particolare il compito di organo consultivo della Presidenza nell'ambito delle scelte strategiche dell'associazione.

<sup>2</sup> Fanno parte del Comitato:

- a) i soci candidati al municipio e al consiglio comunale dell'ultima elezione comunale (ad eccezione se già membri della Presidenza);
- b) i soci proposti dalla Presidenza o dall'Assemblea e nominati da quest'ultima.

<sup>3</sup> Il Comitato è eletto dall'Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l'intero quadriennio elettorale. La decadenza dello status di socio fa automaticamente decadere la carica di membro del Comitato.

<sup>4</sup> L'Assemblea può in ogni momento nominare o revocare membri del Comitato.

<sup>5</sup> Il Comitato viene convocato dalla Presidenza, almeno una volta all'anno, ed è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti.

<sup>6</sup> Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti.

**Art. 13**

<b>Revisore</b>	<p><sup>1</sup> Il revisore è designato dall'Assemblea su proposta della Presidenza. Il suo mandato ha durata di 1 anno e termina con la consegna del rapporto sulla gestione finanziaria all'attenzione dell'Assemblea generale. Il mandato è sempre rinnovabile. La revoca dello stesso è possibile in ogni tempo e senza preavviso.</p> <p><sup>2</sup> Il revisore è responsabile di allestire il rapporto sulla gestione finanziaria dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea generale per approvazione.</p> <p><sup>3</sup> L'anno contabile coincide con l'anno solare. Il rapporto sulla gestione finanziaria va allestito di volta in volta al 31 dicembre.</p>
<b>Responsabilità</b>	<p><b>Art. 14</b></p> <p><sup>1</sup> Il patrimonio sociale si compone dei contributi dei soci (contributi sociali), dei finanziamenti e delle liberalità di qualsivoglia natura da parte di persone fisiche e giuridiche o di altra fonte.</p> <p><sup>2</sup> Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.</p>
<b>Modifiche statutarie</b>	<p><b>Art. 15</b></p> <p>I presenti statuti possono essere modificati se la relativa proposta di modifica è accettata dall'Assemblea generale a maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci presenti.</p>
<b>Scioglimento</b>	<p><b>Art. 16</b></p> <p><sup>1</sup> Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato dall'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti, quando non possono più essere perseguiti gli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto.</p> <p><sup>2</sup> Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va al Partito Popolare Democratico cantonale.</p>
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b>Art. 17</b></p> <p>I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'Assemblea del 26.10.2021, 13.06.2023.</p>